



**REGIONE PUGLIA
C O M U N E D I A L E S S A N O
P R O V I N C I A D I L E C C E**

**AREA TECNICA
Piazza Don Tonino Bello – 73031 ALESSANO**

BANDO DI CONCORSO 2020

**PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI
RENDERANNO DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ALESSANO**

(ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.10/2014 e ss.mm. e ii.).

- Art. 1 AMMINISTRAZIONE**
- Art. 2 OGGETTO DEL BANDO**
- Art. 3 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**
- Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- Art. 5 PUNTEGGI**
- Art. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE**
- Art. 7 PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE**
- Art. 8 ACCERTAMENTO**
- Art. 9 VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE**
- Art. 10 ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO**
- Art. 11 SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI**
- Art. 12 AGGIORNAMENTO DELLE GREADUATORIEDI ASSEGNAZIONE**
- Art. 13 DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**
- Art. 14 RISERVA ALLOGGI**
- Art. 15 ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE**
- Art. 16 DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE**
- Art. 17 BANDI SPECIALI**
- Art. 18 DISPOSIZIONI GENERALI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale di Alessano con Deliberazione n. 13 del 23.01.2020 e la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.190 R/G del 06-08-2020 ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014,

RENDE NOTO CHE

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, **BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI, PER QUALSIASI MOTIVO, NEL COMUNE DI ALESSANO (PROVINCIA DI LECCE).**

Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nella graduatoria precedente **vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.**

Art.1 AMMINISTRAZIONE

Comune di Alessano (LE) – Piazza Don Tonino Bello, n.17 – 73031 – Alessano (LE)
Centralino tel. 0833/782715; Ufficio Tecnico 0833/782721:
Pec:comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it
e-mail:ufficiotecnico@comune.alessano.le.it

Art.2 OGGETTO DEL BANDO

1. Il presente bando di concorso ha per oggetto la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di Alessano (LE)

Art.3 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art. 3 della L.R. n.10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
 - a) chi ha la cittadinanza italiana. Sono ammessi al concorso anche:
 - i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
 - i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea in conformità di quanto previsto dall'art. 40 del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*), ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando;

- sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.29 comma 3 – ter del D.L.vo n. 251 del 19 novembre 2007

b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Alessano (LE) Sono ammessi al concorso anche chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Alessano (LE)

- svolge attività lavorativa, autonoma o dipendente esclusiva o principale nel Comune di Alessano (LE);
- è un lavoratore destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo realizzato nel Comune di Alessano (LE);
- lavoratori emigrati all'estero, che partecipino solo all'ambito territoriale di Alessano (LE), finalizzato comunque al rientro in Italia, dovendo garantire la stabile occupazione dell'alloggio assegnato, la cui mancanza è causa di decadenza ai sensi dell'art. 17 della L.R.10/2014;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R.10/2014 determinati con i criteri di cui all'art.22 della stessa legge. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente che da parte degli altri componenti il nucleo familiare (art.3, c.4, L.R.10/2014). Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente che da parte degli altri componenti il nucleo familiare e deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, **riferito al nucleo familiare**, determinato ai sensi dell'art.21 della legge n.457 del 5 agosto 1978, rubricata "Norme per l'edilizia residenziale", vigente al momento della scadenza del bando di concorso, **non superiore al limite di €. 15.250,00** aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n.735 del 25 maggio 2016 rubricata: "Legge Regionale 7 aprile 2014, n.14, art.3, comma 2 – Determinazione nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata", pubblicata sul BURP n. 67 del 13.06.2016.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale e quindi alla dichiarazione dei redditi, per l'anno d'imposta 2018 (presentata nel 2019), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare (art.21 L.457/1978).

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, (come per esempio: assegno di maternità, assegno tre figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc), quali:

- pensioni a qualsiasi titolo percepiti;
- sussidi a qualsiasi titolo;
- indennità, comprese quelle esentasse.

Non va dichiarato nel reddito familiare l'indennità di accompagnamento.

Il concorrente dovrà allegare alla domanda la Dichiarazione dei Redditi 2019 (anno di imposta 2018). La Dichiarazione ISEE eventualmente presentata **non sarà presa in considerazione.**

Il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di €.516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico (dall'anno d'imposta 2019 è aumentato il limite di reddito complessivo affinché un figlio - di età non superiore a 24 anni - sia considerato a carico del genitore. Questa soglia è passata a 4mila euro, al lordo degli oneri deducibili. Gli altri membri della famiglia e i figli da 25 anni in su, infatti, sono considerati fiscalmente a carico se nel 2019 hanno avuto un reddito entro la vecchia soglia di 2.840,51 euro, sempre al lordo degli oneri deducibili), e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilati, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.

I lavoratori autonomi ed i titolari di impresa devono dichiarare l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore. (art. 20, co.1, L.R.10/2014:”*L’occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente legge comporta l’esclusione da ogni ulteriore assegnazione*”; art. 5, co.1-bis, D.L. 47/2014: “*I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva*”, Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente che da parte degli altri componenti il nucleo familiare e deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell’assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi uniti in matrimoni, persone unite in Unione Civile, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
 - a) conviventi more uxorio, e unioni civili, come oggi disciplinati dall’art. 1 della Legge n.76 del 20 ,aggio 2016;
 - b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.
 - c) affini fino al secondo grado i quali dichiarano, nelle forme di legge con riferimento alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando medesimo.
3. Il Nucleo familiare del richiedente, autocertificato, potrà anche essere composto da componenti presenti in Stato di Famiglia di altro Nucleo familiare, ma:
 - a) proveniente da altra residenza anagrafica negli ultimi due anni precedenti;
 - b) figli che continuano a convivere con i genitori ma che hanno formato un nuovo Nucleo familiare, essendosi sposati o riuniti in Unione Civile o conviventi di fatto in attesa di una sistemazione autonoma possibile;
 - c) figli che, sposato o riuniti in Unione Civile, si sono separati dai propri coniugi ovvero hanno divorziato dai propri conviventi in Unione Civile e convivono con altro Nucleo familiare.
4. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO E INFORMAZIONI

1. Il bando di concorso e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito internet ufficiale del Comune di Alessano (LE) www.comune.alessano.le.it . Tutti i documenti di concorso possono altresì essere visionati e ritirati, previo pagamento delle spese di riproduzione, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Alessano, sito al primo piano del Palazzo Municipale – Piazza Don Tonino Bello, 17 – 73031 Alessano (LE) – nei giorni di lunedì/mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
2. Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente ai seguenti numeri: 0833/782721 – 0833/782733;

4.2 INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE DOMANDE

1. Le offerte dovranno essere inviate esclusivamente a: **Comune di Alessano (LE), Ufficio Protocollo, Piazza Don Tonino Bello, n.17 – 73031 Alessano (LE)** oppure via pec all'indirizzo: **comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it**

4.3 SCADENZA E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate **esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Alessano**, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.alessano.le.it e in distribuzione, tutti i giorni di apertura al pubblico, presso l' Ufficio Tecnico, sito al primo piano del Palazzo Municipale– Piazza Don Tonino Bello, 17 – 73031 Alessano (LE);
2. Le domande di partecipazione al presente bando devono riportare sulla busta la seguente causale: **“DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - BANDO DI CONCORSO ANNO 2020”**;
3. Le domande devono essere inviate **entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio on line del Comune e precisamente non oltre le ore 24:00 del giorno 9 ottobre 2020,** a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
 - a mano, all'Ufficio protocollo del Comune, sito in piazza Don Tonino Bello, n.17 – 73031 Alessano (LE) negli orari di apertura al pubblico, in busta chiusa e con l'intestazione sopra riportata;
 - a mezzo di raccomandata indirizzata a “Comune di Alessano (LE) – Ufficio Protocollo – Piazza Don Tonino Bello, n.17 – 73031 Alessano (LE) a tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale di spedizione – decorsi 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, la domanda pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici Comunali, sarà ritenuta come non inviata e pertanto sarà esclusa, anche se

pervenuta successivamente. A tal fine i richiedenti devono accertare direttamente presso il Comune che la domanda, così inviata, sia stata ricevuta dal competente ufficio e provvedere alla consegna di copia e della documentazione comprovante l'invio nei termini;

- a mezzo pec indirizzata a: **comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it entro le ore 24,00 del giorno di scadenza sopra indicato**, allegando la domanda (sottoscritta) e la documentazione in scansione Pdf

E' ammessa la firma digitale della domanda con certificato valido

4. il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti;
5. **alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento di identità di chi la sottoscrive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla;**
6. La domanda contiene un questionario – in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 – che deve essere compilato, in ogni sua parte, in modo da indicare tutti i requisiti di ammissibilità, le condizioni soggettive ed oggettive delle quali si è in possesso al fine di definire il punteggio per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
7. Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa;
8. Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso.
9. Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Il concorrente e i componenti del proprio nucleo familiare non possono autocertificare le situazioni relative a:
 - 1) Informazioni e documenti in possesso di privati;
 - 2) Certificazioni ASL in materia di disabilità;
 - 3) Certificazioni ASL in materia di antigienicità degli alloggi,

per cui, in caso di eventuale presentazione, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 5 PUNTEGGI

1. Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014

- a1)** reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, se non superiore ai seguenti limiti (riferiti all'anno 2018):
- 1) inferiore ad una pensione sociale (€ 5.889,00 annui): **punti 4**
 - 2) inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.596,46 annui):..... **punti 3**
 - 3) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 12.485,46 annui):..... **punti 2**

Nota bene: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione, sugli stati prima riportati comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

- a2)** nucleo familiare composto:
- 1) da 3 a 4 unità:..... **punti 1**
 - 2) da 5 a 6: **punti 2**
 - 3) da 7 ed oltre:..... **punti 3**
- a3)** un componente con uno o più minori a carico:..... **punti 2**
- a4)** richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:..... **punti 1**
- a5)** famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio:..... **punti 1**
Tale punteggio è attribuibile:
- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
 - b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- a6)** presenza di disabili nel nucleo familiare:..... **punti 3**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari

almeno al 75 per cento.

- a7)** nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1**
- a8)** richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1**
- a9)** richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale:..... **punti 4**
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.
- a10)** richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione:..... **punti 2**
- a11)** richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**
La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.
- a12)** richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R-n.10/14:
1) oltre 2 persone in più:..... **punti 1**
2) oltre 3 persone in più:..... **punti 2**

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo:.....**punti 1**

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:.....
punti 6

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato:..... **punti 6**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall'art.2 del D.M. 14 maggio 2014) come di seguito riportato:

Art.2 D.M.

Critero di definizione di morosità incolpevole

- 1) *Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;*
- 2) *La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:*
 - *Perdita del lavoro per licenziamento;*
 - *Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;*
 - *cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;*
 - *mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;*
 - *cessazioni di attività libero-professionali o d'impresa registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;*
 - *malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la*

necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3:**punti 1**

2. Non sono cumulabili i punteggi:
 - a9) con a10);
 - a14) con a15);
 - a14) e a15) con a9), a10), a11),a12) e a13).
3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, hanno titolo di preferenza i nuclei familiari con componenti disabili, in tutti gli altri casi sarà effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.
4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13.

Art. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE

1. La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune di Alessano e deve essere compilata in tutte le sue parti a pena di esclusione oppure di errata attribuzione del punteggio.
2. Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.
3. Si ricorda che, pena il rischio di esclusione dal concorso, che
 - **la domanda va firmata dal richiedente;**
 - **deve essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità del richiedente (Carta di identità).**

4. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.
5. **L'incompletezza o l'errata compilazione della domanda di partecipazione sarà motivo di esclusione o di non attribuzione del punteggio.**
6. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti e determineranno l'automatica esclusione dalla graduatoria ovvero la rideterminazione del punteggio con mutamento della posizione nella graduatoria, collocato all'ultimo posto tra quelle domande di pari punteggio e tra queste, eventualmente, con precedenza a quelle il cui richiedente ha il minor reddito.
7. Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, emerga la falsità delle dichiarazioni formulate, si procederà all'esclusione del richiedente dalla partecipazione al bando in oggetto, oltre che denuncia all'autorità giudiziaria.
8. Nel caso in cui il concorrente si trovi in una o più delle condizioni soggettive ed oggettive richieste, per evitare accertamenti ed esclusioni **si consiglia** di produrre la seguente documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:
 - 8.1 stato di famiglia in autocertificazione (alla data di pubblicazione del bando) che contenga anche l'indicazione del rapporto di parentela con l'intestatario della scheda;
 - 8.2 certificazione anagrafica attestante la convivenza di fatto;
 - 8.3 contratto di locazione registrato da cui risulti l'importo del canone locativo;
 - 8.4 certificazione reddituale (UNICO 2019 - 730 2019 - CUD 2019), di ciascun componente il nucleo familiare risultante in Agenzia delle Entrate alla data di pubblicazione del presente Bando;
 - 8.5 in assenza di certificazione reddituale, Certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale per l'Impiego (ex Ufficio di Collocamento);
 - 8.6 in caso di coniuge separato: Atto di separazione con l'indicazione delle condizioni di separazione pattuite e dell'assegno di Mantenimento;
 - 8.7 per i cittadini con cittadinanza UE (di un Paese dell'Unione Europea): Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea rilasciata da un Comune (Art. 16 del D.L. n.30 del 6 febbraio 2007);

8.8 per i cittadini con cittadinanza EE (di un Paese Extra Unione Europea): Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno almeno biennale (Art. 40 del D. Lgs. n.286 del 25 Luglio 1998 e Art. 38 della L. n.40 del 6 marzo 1998);

8.9 per lo stato dell'alloggio: Relazione di Asseveramento di un tecnico di fiducia dal quale risultino le caratteristiche dell'alloggio, (IMPROPRIO, ANTIGIENICO, PRECARIO) secondo le leggi vigenti (relazione sottoponibile a verifica tramite sopralluogo da parte dei tecnici dell'Ente);

8.10 per il sovraffollamento dell'alloggio: relazione di asseveramento di un tecnico di fiducia;

8.11 per la coabitazione: Certificazione dell'elenco degli altri coabitanti (oltre il N.F. proprio del Richiedente);

8.12 per la coabitazione, qualora i Nuclei Familiari siano diversi ma sono presenti nel medesimo Stato di famiglia all'Anagrafe comunale, allegare per il N.F. che fa istanza: Certificato di residenza storico oppure Certificato di matrimonio oppure Atto di separazione;

8.13 per le Famiglie Giovani: Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà attestante la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio;

8.14 verbale di accertamento dell'invalidità con l'indicazione della percentuale di diminuzione permanente della capacità lavorativa almeno al 75%. Inoltre, verbale di accertamento dell'invalidità di minori qualunque sia la percentuale attribuita;

8.15 certificato dell'Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e l'avvenuto rientro in Italia da non più di 12 mesi dalla data del bando di concorso, sia del concorrente emigrato sia del proprio nucleo familiare, per stabilirvi la propria residenza;

8.16 provvedimenti emessi dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;

8.17 provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;

8.18 Provvedimento esecutivo di fratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

8.19 attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. L'attestato va presentato solo se la distanza fra il luogo di lavoro e quella di residenza sia superiore a 40 Km.

9 Sarà possibile integrare documentazione, necessaria ai fini istruttori, fino al termine massimo della data di pubblicazione della Graduatorie Provvisoria.

10 Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo a locali impropriamente adibiti ad alloggio, a locali antigienici, nonché ad alloggi

sovraffollati, il Comune di Alessano si riserva di effettuare appositi sopralluoghi di verifica per tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale o per tramite dell'Ufficiale sanitario.

11. La domanda è esclusa sussistendo anche una sola delle seguenti situazioni:

- a) mancanza di documento di identità in corso di validità;
- b) mancata sottoscrizione autografa o digitale della domanda;
- c) presentazione della domanda dopo il termine di scadenza indicato nel presente bando;
- d) mancanza di uno dei requisiti utili alla collocazione in graduatoria;
- e) superamento del limite reddituale stabilito dal presente bando;
- f) dichiarazioni mendaci.

Art. 7 PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

- 1.** Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando (Albo Pretorio online del Comune) per trenta giorni, nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.
- 2.** Nella graduatoria provvisoria i concorrenti saranno menzionati con le iniziali dei loro nominativi.
- 3.** Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'art. 42 della legge regionale n.10/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente.
- 4.** Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta motivata di cui al punto precedente, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione Provinciale;
- 5.** La Commissione Provinciale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria;

6. L'ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria provvede, con Determina del Responsabile del Settore, all'approvazione della graduatoria definitiva e alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune – con le iniziali dei concorrenti – per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.
7. PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PRESENTE BANDO IL CONCORRENTE DEVE DICHIARARE NELL'APPOSITO MODELLO DI DOMANDA DI TROVARSI IN UNA O PIU' CONDIZIONI INDICATE E PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DEL CASO.
8. Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Alessano si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di 3 giorni.
9. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata.
10. Per le domande che avranno conseguito parità di punteggio, al fine di individuare la loro collocazione nella graduatoria, sarà effettuato un sorteggio a cura di un notaio o ufficiale rogante (Segretario Generale). Il sorteggio, effettuato alla presenza della commissione, sarà in seduta pubblica e saranno invitate le organizzazioni sindacali.
11. La nuova graduatoria scaturente dalla presente procedura concorsuale sostituisce e annulla, a tutti gli effetti, qualsiasi graduatoria precedente, pertanto tutti gli interessati all'assegnazione di un alloggio E.R.P. sono tenuti a presentare la nuova domanda completa di ogni documentazione.
12. La predetta graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva.

Art. 8 ACCERTAMENTO

1. Il reddito di cui all'art.3, comma 1, lettera e), è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge.

2. nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria si procederà all'annullamento dell'assegnazione e si modificherà in conseguenza la graduatoria;
3. la mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge;
4. la falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma 3 comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

Art. 9 VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, la verifica di tutti i requisiti prescritti per tutti i membri del nucleo familiare, ai sensi dell'art.3 della L.R.n.10/14, nonché il permanere dei requisiti dichiarati per l'attribuzione del punteggio ottenuto in graduatoria, ai sensi dell'art.8, comma 2, che richiama l'articolo 5 della medesima L.R.n.10/14.
2. Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da **a1)** ad **a8)**, fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da **a9)** ad **a16)** del medesimo articolo.
3. Nello specifico, per quanto attiene al requisito **a15)**, che attribuisce punti 6 in più in graduatoria, il concorrente dovrà dimostrare il permanere della condizione di richiedente che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, e dimostrare che il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. Pertanto il concorrente per non perdere il punteggio acquisito in graduatoria, la priorità nell'assegnazione, quindi cambiare la propria posizione in graduatoria, deve dimostrare di avere ancora il pregresso requisito ex art.5, comma 1 - lett.a15), L.R. n. 10/14
4. Il Comune, accertata la mancanza nel futuro assegnatario di alcuno dei requisiti, come sopra dettagliato, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione, ex art.42 della L.R. 10/2014.

5. Il Comune e l'ARCA Puglia Sud Salento possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti, ai sensi dell'art.8, p.to 4, della L.R.n.10/2014.

Art. 10 ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune.
2. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della L.R. 10/14 sia non inferiore a mq.45.
3. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare e secondo lo standard abitativo l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
 - a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
 - b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
 - c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
 - d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
 - e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.
5. La deroga così proposta deve essere accertata dal richiedente e l'eventuale rinuncia non è motivo di esclusione o mutamento della posizione in graduatoria.

Art. 11 SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. ARCA Sud Salento Puglia è tenuta a comunicare al Comune di Alessano l'elenco degli alloggi da assegnare nel territorio di competenza nonché gli alloggi che si rendessero disponibili per la rassegnazione;
2. Il Comune, di intesa con l'ente gestore (A.R.C.A. Sud Salento), entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

3. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'Art.7 del presente bando, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
4. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
5. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.
7. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
8. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
9. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.
10. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R.n.10/14.
11. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.
12. Il contratto tipo contiene:
 - a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione.

- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio.
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto.
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili.
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni.
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario.
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione.
- h) le norme che regolano la mobilità.

Art. 12 AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE

1. E' facoltà del Comune di Alessano (LE) pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria, ai sensi dell'Art. 7 della L.R. n.10/2014.

Art. 13 DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Tutte le dichiarazioni richieste:
 - a) sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante;
 - b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
 - c) devono essere corredate dall'indirizzo del richiedente, dove gli Enti possono inviare richieste e comunicazioni;
 - d) devono essere sottoscritte dal richiedente;
2. ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n.445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia direttamente conoscenza;
3. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere

sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n.445 del 2000;

4. informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (artt. 11 e 13 del decreto n.196 del 30/06/2003): Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e del GDPR (*General Data Protection Regulation*) , ufficialmente Regolamento (UE) n. 2016/679, si informa che i dati personali saranno raccolti dagli Enti competenti con l'utilizzo della procedura informatica e trattati unicamente per le finalità connesse al bando. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il proseguimento delle suddette finalità. Il concorrente ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore competente.
5. il presente bando può essere impugnato ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 mediante ricorso dinnanzi al TAR Puglia - Sezione di Lecce-

Art. 14 RISERVA ALLOGGI

1. In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 per cento al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:
 - a) pubbliche calamità.
 - b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero.
 - c) gravi motivi di pubblica utilità.
 - d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a15).
 - e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in

quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

Art. 15 ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:
 - a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
 - b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L.R.10/14 per il tramite dell'ufficio comunale competente.
4. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
5. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.
6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

7. L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.
8. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio

Art. 16 DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
 - a. non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11.
 - b. abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli.
 - c. non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso.
 - d. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali.
 - e. perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18.
 - f. fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.
2. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.
3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.
5. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 17 BANDI SPECIALI

1. La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

Art.18 DISPOSIZIONI GENERALI

1. **Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014;**
2. **La graduatoria definitiva, che sarà formulata a seguito del presente bando, sostituirà ogni altra graduatoria eventualmente ancora vigente;**
3. **Tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazioni di un alloggio di E.R.P. prima del presente bando di concorso dovranno presentare nuova istanza per essere inseriti nella graduatoria definitiva scaturente dalla presente procedura;**
4. **per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nelle graduatorie precedenti vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.**
5. **Coloro che non ripresentassero la domanda saranno considerati "rinunciatarci".**

ALESSANO 10/08/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Tiziana CAMPANILE